



COMUNE DI TORTORA

PROVINCIA DI COSENZA

Corso Guglielmo Grassi, snc - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

+39 0985 764008

+39 0985 765226

comuneditortora@pec.it

protocollo@comuneditortora.it



BANDIERA BLU 2022

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero Registro

02

Data

23.01.2023

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 ALI 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L.29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'anno Duemilaventitre il giorno **ventitre** del mese di gennaio , alle ore **18,15** nella sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sig.ri:

Cognome e Nome		Presente	Assente
IORIO	Antonio	X	
GRIMALDI	Dorisia		X
BENVENUTO	Biagio		X
PRAINO	Biagio	X	
LAINO	Giovanni	X	
FONDACARO	Gabriella	X	
LIMONGI	Rosanna	X	
ACCARDI	Vincenzo	X	
LORENZINI	Verusca	X	
MATELLICANI	Filippo	X	
FONDACARO	Anna		X
LAMBOGLIA	Pasquale	X	
PAPA	Raffaele		X
Totale		9	4

Assiste alla seduta, il **Segretario Comunale Dott. Antonio Marino**;

Assume la presidenza del Consiglio Dott.ssa Verusca Lorenzini.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco Antonio Iorio.

I Consiglieri comunali Pasquale Lamboglia e Filippo Matellicani prendono atto della volontà dell'Amministrazione comunale di non aderire allo stralcio automatico delle cartelle esattoriali, secondo le modalità stabilite dalla Legge di bilancio, ed annunciano la loro astensione.

Con voti palesemente espressi e di seguito riportati

Favorevoli 7

Astenuti 2 (Filippo Matellicani, Pasquale Lamboglia).

DELIBERA

1 Di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto e che si acclude al presente verbale per costituirne parte integrale e sostanziale.

2 Di dichiarare altresì, con separata votazione dei presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Favorevoli 7.

Astenuti 2 (Filippo Matellicani, Pasquale Lamboglia).

Il Presidente del Consiglio
Dott.ssa Verusca Lorenzini

Verusca Lorenzini



Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Marino

Antonio Marino

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Verusca Lorenzini
Verusca Lorenzini



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Marino

Antonio Marino

Certificato di pubblicazione del Messo Comunale

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27-01-2023 REG. PUB. 126;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-01-2023 :


- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.Lgs. n.267/2000);

Tortora, 27-01-2023

IL MESSO COMUNALE

Antonio Marino

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





COMUNE DI TORTORA

PROVINCIA DI COSENZA

Corso Guglielmo Grassi, snc - 87020 TORTORA (CS) - C.F. - P. IVA 00407150788

☎ +39 0985 764008

☎ +39 0985 765226

✉ comuneditortora@pec.it

✉ protocollo@comuneditortora.it



ALLEGATO AL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 02 del 23-01-2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Il Sindaco Geom. Antonio IORIO

Premesso:

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali"*;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *"relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti."*;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi

e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *"le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute."*;

Visto il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *"Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali."*;

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate - Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97

Considerato:

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate - Riscossione", emerge che il Comune di Tortora presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;

- che questo Ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

- che ulteriormente la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell'Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione, solo parzialmente compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della L. 197/2022 e che sarebbe profondamente iniqua nei confronti dei contribuenti/utenti che hanno regolarmente pagato quanto dovuto;

Ritenuto di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Visti:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Richiamato altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

Richiesto il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

per quanto suesposto,

PROPONE


Al Consiglio Comunale,

- 1. LA PREMessa** è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. DI AVVALERSI** della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- 3. DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
- 4. DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 5. DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 6. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Tortora li 17 / 01 / 2023

Il Proponente

Il Sindaco – Geom. Antonio IORIO



PARERE AI SENSI dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000

**Parere di regolarità tecnica sulla proposta ai sensi dell'Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE.**

Tortora li 11 / 01 / 2023

Il Responsabile del Settore
Dott. Vincenzo A. Alfano



PARERE AI SENSI dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000

**Parere di regolarità contabile sulla proposta ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000:
FAVOREVOLE.**

Tortora li 11 / 01 / 2023

Il Responsabile del Settore
Dott. Vincenzo A. Alfano



Il Segretario

Dr. Antonio MARINO